



Conferenza di Servizi
in via istruttoria, svolta in modalità asincrona,
ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990 indetta con nota
prot. n. 213978 del 20.04.2023

OGGETTO: Rinnovo, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di cogenerazione alimentato a metano della potenza termica nominale complessiva di 4.210 kWt e capacità di generazione di 1450 kWe, e contestuale autorizzazione, ai sensi del medesimo articolo, all'installazione e all'esercizio di 4 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio.

Ditta "GEMMO S.p.A." - Comune di Venezia, Via Paccagnella n. 11 - Ospedale di Mestre-Venezia.

D.G.R. n. 3024 del 21.10.2008; D. Lgs 115/2008; D. Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.

PREMESSE

La ditta GEMMO S.p.A., con sede legale Via dell'Industria n. 2 in Comune di Arcugnano e stabilimento in Comune di Venezia, Via Paccagnella n. 11, di seguito denominata "Ditta", ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'impianto di cogenerazione alimentato gas naturale, avente potenza termica nominale di 4.210 kWt e capacità di generazione di 1450 kWe. L'istanza e la documentazione di corredo sono state acquisite a protocollo regionale con n. 585508 del 19.12.2022. Con separata istanza, acquisita al prot. reg. n. 585513 del 19.12.2022, la Ditta ha presentato istanza di autorizzazione all'installazione e all'esercizio di 4 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio presso il medesimo stabilimento.

L'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, così come modificato dall'art. 30 della L.R. 25.06.2021 n. 17, individua il Direttore di Area competente per materia della Regione Veneto quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW. Pertanto, con nota prot. reg. n. 272924 del 19.05.2023 indirizzata a Ditta, Comune di Venezia e ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, la competente Struttura regionale ha comunicato l'avvio del procedimento, unificato per entrambe le istanze essendo queste riferite al medesimo stabilimento. Il procedimento è stato avviato per la modifica sostanziale dello stabilimento in quanto l'introduzione dei gruppi elettrogeni, seppure il loro funzionamento sia alternativo a quello del cogeneratore, comporta la variazione qualitativa delle emissioni in ragione del diverso combustibile di alimentazione utilizzato (gasolio).

Con la medesima nota prot. reg. n. 272924 del 19.05.2023 è stata indetta una Conferenza di Servizi, in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90, con la contestuale richiesta agli Enti coinvolti di osservazioni e, a seguire, delle rispettive determinazioni.

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, cui era stato comunicato l'avvio del procedimento per sola conoscenza, con nota acquisita al prot. reg. n. 330317 del 20.06.2023, ha trasmesso il proprio parere favorevole.

Le altre Amministrazioni coinvolte non si sono espresse e dunque come previsto dalla L. 241/90 e come riportato nella stessa comunicazione di avvio del procedimento, “[...] *L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro il termine indicato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni.* [...]”.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Cogeneratore

La centrale di cogenerazione alimentata a gas naturale è stata autorizzata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3024 del 21/10/2008 e poi messa in esercizio in data 15/12/2008 (messa a regime 14/02/2009). I locali in cui è posizionata sono dedicati e opportunamente insonorizzati. Essa è costituita da n. 2 moduli di cogenerazione, ciascuno costituito da un motore primo alternativo, con ciclo a 4 tempi sovralimentato, dotato di 3 circuiti di raffreddamento (camicie motore, aria di sovralimentazione, olio di lubrificazione). Ogni modulo ha potenza termica nominale pari a 2.105 kW per una potenza termica complessiva pari a 4.210 kW. La potenza elettrica di ciascun motore è pari a 725 KWe, per una potenza complessiva pari a 1.450 kWe, e la potenza termica disponibile a recupero è pari a 978 kW. La produzione annua è pari a circa 8.830.000 kWh elettrici annui e 11.200.000 kWh termici. L'energia termica è recuperata dal cogeneratore tramite i tre circuiti idraulici sopra citati che lavorano su tre livelli di temperatura: circuito acqua/acqua che recupera il calore di raffreddamento motore (a circa 80°C), il circuito acqua/olio che recupera il calore dal circuito di lubrificazione del motore (a circa 110°C); il circuito acqua/fumi che recupera il calore dai fumi di scarico (a circa 300-400°C).

Il rendimento complessivo dell'impianto è pari al 72% (35% elettrico e 37% termico).

Il funzionamento dell'impianto è pari a circa 7.800 ore/anno, a pieno carico. Il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, come definito alla lettera ee) dell'art. 268 del D. Lgs 152/2006, è pari al 50 %.

Il consumo orario complessivo di metano è pari a 440 Sm³/h a pieno carico.

La corrente elettrica prodotta è utilizzata interamente dall'ospedale, come il calore recuperato, utilizzato per la produzione di acqua calda e surriscaldata.

Ogni modulo di cogenerazione è composto da:

- gruppo equipaggiato con motore primo alternativo alimentato a gas naturale accoppiato con un alternatore per la produzione energia elettrica;

- condotta d'adduzione, regolazione ed alimentazione gas naturale al motore endotermico con prerogolatore pressione gas;
- scambiatori per il recupero del calore dall'olio di lubrificazione, dall'acqua di raffreddamento del motore e dai gas di scarico per la produzione d'acqua surriscaldata a 130°C da utilizzare in parallelo alla centrale termica tradizionale, costituita da generatori ad olio diatermico (pratica di autorizzazione provinciale attualmente in corso di rinnovo) e per la produzione di acqua calda a 80°C da utilizzare come pre-riscaldamento acqua calda sanitaria; ogni scambiatore è dotato di opportuni organi di sicurezza sui circuiti acqua calda;
- sistema di dissipazione d'emergenza del calore di raffreddamento acqua ed olio motore (attraverso scambiatori ad aria remoto) – scambiatori acqua-aria posti in copertura;
- catalizzatore delle emissioni inquinanti;
- silenziatore inox sui gas di scarico;
- sistema di ventilazione completo di ventilatori, setti insonorizzati, griglie;
- quadro elettrico di comando e controllo automatico (adatto alla gestione del gruppo cogeneratore nei confronti del parallelo con la rete);
- sistema di sincronizzazione automatica;
- trasformatori BT/MT per i moduli cogenerativi;
- quadro di potenza per alternatore;
- sistema di sorveglianza fughe gas e sviluppo fumi.

Gruppi elettrogeni di emergenza

Presso lo stabilimento verranno installati 4 gruppi elettrogeni MARGEN, alimentati a gasolio, della potenza complessiva di 4.166 kWe.

I gruppi sono così dislocati:

- in cabina elettrica A del Polo Tecnologico, n.2 gruppi (GE1 e GE2) ciascuno da 1.500 kVA e potenza termica nominale pari a 3.894 kW;
- in cabina elettrica D della Banca dell'Occhio, n.2 gruppi (GE3 e GE4) ciascuno da 800 kVA e potenza termica nominale pari a 2.006 kW.

Il funzionamento di ciascun gruppo è previsto esclusivamente in caso di interruzione dell'erogazione della corrente nella rete ospedaliera e pertanto per un numero massimo di ore in un anno stimato in 60 ore.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Cogeneratore

In fase di esercizio dell'impianto di cogenerazione le emissioni in atmosfera provenienti dai due moduli sono convogliate ai camini G1 e G2, aventi le seguenti caratteristiche:

- T (°C) = 160;
- Portata = circa 4.000 Nm³/h;
- Altezza = 12 m.

SIGLA CAMINO	FASE LAVORATIVA	TIPO DI COMBUSTIBILE	POTENZIALITÀ TERMICA NOMINALE (KW)	PORTATA (Nm ³ /h)	Ore / giorno	Giorni / anno
G1	Motore di cogenerazione	Gas naturale	2.105	4.000	10	365
G2	Motore di cogenerazione	Gas naturale	2.105	4.000	10	365

I valori limite di emissione prescritti nella DGR 3024 del 21/10/2008, riferiti ad una percentuale di O₂ del 5%, sono fissati in 250 mg/Nm³ per gli NO_x e in 300 mg/Nm³ per il CO. Gli stessi limiti riportati al tenore di ossigeno del 15%, come previsto dall'attuale normativa, diventano:

NO_x 93,75
CO 112,50

Tali valori rispettano ampiamente i valori limite che la normativa impone di raggiungere entro le date stabilite nell'art. 273-bis del D. Lgs 152/06, che valgono rispettivamente 190 e 240 mg/Nm³. Per quanto riguarda il parametro Polveri che non era precedentemente previsto ma che lo è in base alla normativa vigente, a fronte di un limite posto pari a 50 mg/Nm³ la Ditta dichiara, sulla scorta di analisi effettuate sui camini in questione, valori di concentrazione inferiori a 2 mg/Nm³ riferiti a un tenore di ossigeno del 5%, corrispondenti a 0,75 mg/Nm³ al 15%. Cautelativamente si ritiene di prescrivere un valore limite pari a 5 mg/Nm³ che comunque corrisponde al 10% del limite di legge.

Si riassumono nella seguente tabella i valori attesi di concentrazione e flusso di massa su entrambi i camini, per i parametri inquinanti in questione:

Inquinante	Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 15%)	Flusso di massa
NO _x	93,75 mg/Nm ³	0,38 kg/h
CO	112,50 mg/Nm ³	0,45 kg/h
Polveri	5 mg/Nm ³	0,02 kg/h

Per il contenimento delle emissioni inquinanti il motore a gas dell'impianto si avvale di due differenti tecnologie.

La prima riguarda la prevenzione della formazione di sostanze inquinanti mediante l'adozione del sistema "a combustione magra" ("lean burn") e del relativo sistema di regolazione della carburazione, la seconda tecnologia interessa l'abbattimento del monossido di carbonio generato durante la combustione mediante un catalizzatore ossidante. La regolazione della carburazione finalizzata ad ottenere la combustione magra è governata da un sofisticato sistema elettronico che consente di mantenere in camera di combustione un eccesso di aria comburente (Lambda = 1,69, in questo caso

specifico) in modo tale da limitare la formazione di emissioni inquinanti, ossidi di azoto nella fattispecie, entro limiti fissati per gli NOx (<250 mg/Nm³ nel caso specifico). Il sistema di regolazione elettronico controlla la combustione anche con il funzionamento del motore ai carichi parziali.

È presente, inoltre, un catalizzatore ossidante che abbatta il CO al di sotto del limite di 300 mg/Nm³. Con l'abbattimento del monossido di carbonio avviene contemporaneamente l'ossidazione di una porzione significativa degli idrocarburi incombusti (HC). Per quanto riguarda l'ossido di carbonio (CO) e gli idrocarburi incombusti (HC) il catalizzatore assicura ottimi abbattimenti (anche oltre il 90% per il CO) per un lungo tempo di funzionamento (durata di 12.000/15.000 ore in condizioni ottimali di funzionamento). La reazione catalitica viene agevolata dalla temperatura. Il catalizzatore funziona correttamente quando la temperatura dei gas di scarico si mantiene superiore ai 300°C. La conversione catalitica ottimale avviene quando la temperatura dei gas di scarico si trova nell'intervallo compreso tra 350°C e 550°C, per questo motivo il catalizzatore viene inserito prima del sistema di recupero di calore dai gas di scarico.

Gruppi elettrogeni di emergenza

I fumi emessi dai gruppi elettrogeni, quando in funzione, sono convogliati in atmosfera mediante collettori, aventi altezza pari a 4 m dal suolo. Nell'intorno non sono presenti edifici o strutture tali per cui le emissioni possano impattare su eventuali finestre, porte, aperture, prese d'aria. Il contenimento delle emissioni è garantito attraverso la costante manutenzione del motore da parte di ditte specializzate, che consente al motore, quando in funzione, di esercire sempre in condizioni ottimali limitando i consumi e di conseguenza, le emissioni.

I gruppi elettrogeni, secondo i dati forniti sono classificabili, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis del D.Lgs 152/2006, come medi impianti di combustione esistenti, il cui esercizio richiede la preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le modalità fissate a livello regionale dalla DGR n. 2782 del 29.12.2014, con la quale la Giunta regionale del Veneto ha individuato una procedura semplificata per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione ed esercizio di questi impianti. Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 273-bis comma 5 del D. Lgs 152/2006 nonché di quanto previsto dall'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2782 del 29/12/2014, non si applicano limiti di emissione in atmosfera ai gruppi elettrogeni oggetto di autorizzazione.

La Conferenza di Servizi, inoltre, ai sensi del comma 16 dell'art. 273-bis del D.Lgs 152/2006, propone all'Autorità competente di esentare i gruppi elettrogeni dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 del medesimo articolo. Tuttavia non essendo stata presentata una valutazione della quantità e qualità delle emissioni in atmosfera mediante perizia asseverata, si propone anche di prescrivere un monitoraggio sui fumi dei camini GE1, GE2, GE3 e GE4.

INCIDENZA AMBIENTALE

Lo stabilimento oggetto delle istanze è collocato in area esterna alle aree individuate dalla Rete Natura 2000. I siti più prossimi all'impianto risultano essere:

IT3250010 – “Bosco di Carpenedo” ubicato a circa 1,5 km in direzione est,

IT3250021 – “Ex Cave di Martellago”, ubicato a circa 4 km in direzione nord-ovest,
IT3250031 – “Laguna superiore di Venezia”, ubicato a circa 6 km in direzione sud-est.

All’istanza di autorizzazione dei gruppi elettrogeni è stata allegata una dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza accompagnata da apposita relazione in quanto il progetto è riconducibile a tale ipotesi come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR 1400 del 29.08.2017 “*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000*”.

All’istanza di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni del cogeneratore è stata allegata una dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza in quanto il progetto è riconducibile a tale ipotesi come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 4 della medesima DGR.

L’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 10/2023 del 28/06/2023, agli atti dell’ufficio, ha dichiarato una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra riportato, la Conferenza di Servizi esprime parere favorevole in merito alla richiesta della ditta GEMMO S.p.A., con sede legale in Via dell’Industria n. 2 in Comune di Arcugnano e stabilimento in Via Paccagnella n. 11 in Comune di Venezia, per il rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale avente potenza termica nominale complessiva di 4.210 kWt e capacità di generazione di 1450 kWe e per la contestuale autorizzazione, ai sensi del medesimo articolo 269, all’installazione e all’esercizio di 4 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio, con le seguenti prescrizioni:

1. VALORI LIMITE - In tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di concentrazione e di flusso di massa ai camini G1 e G2:

Inquinante	Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 15%)	Flusso di massa
NOx	93,75 mg/Nm ³	0,38 kg/h
CO	112,50 mg/Nm ³	0,45 kg/h
Polveri	5 mg/Nm ³	0,02 kg/h

2. **AUTOCONTROLLO** – Dovranno essere effettuate analisi di autocontrollo sui parametri inquinanti presenti ai camini G1 e G2 con cadenza annuale, concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dovranno essere tenute a disposizione presso l'impianto; le relative date di campionamento dovranno essere preventivamente comunicate con un anticipo di almeno 15 giorni alla U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto e al dipartimento ARPAV competente per territorio;
3. **GRUPPI ELETTRICI D'EMERGENZA** – Ai sensi della D.G.R.V. n. 2782 del 29.12.2014 non sono applicabili valori limite di emissione in atmosfera agli impianti in questione, a condizione che gli stessi non superino le 200 ore annue di funzionamento; di conseguenza questi impianti sono esentati dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 dell'art. 273-bis del D.Lgs 152/2006; nel caso in cui le ore di effettivo utilizzo degli impianti dovessero avvicinarsi o superare il limite delle 200 ore/anno potrà essere necessario svolgere una diversa valutazione, con conseguente aggiornamento dell'autorizzazione;
4. **ANALISI SUI GRUPPI ELETTRICI** – La Ditta dovrà presentare, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, le analisi sui fumi provenienti dai camini GE1, GE2, GE3 e GE4.
5. **REGISTRAZIONE ORE OPERATIVE DEL GRUPPO ELETTRICO** - La ditta dovrà:
 - mantenere operativo un sistema di rilevazione e registrazione delle ore di funzionamento dei gruppi elettrici che consenta di verificare il rispetto dei tempi massimi di utilizzo dichiarati; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo;
 - trasmettere all'U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Regione Veneto, ai fini del calcolo della media mobile, entro il 1° marzo di ogni anno, una dichiarazione da parte del legale rappresentante della ditta relativa al numero complessivo di ore operative dei gruppi elettrici utilizzate nell'anno precedente. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce alla frazione di anno civile successiva al rilascio del presente provvedimento e ai quattro anni seguenti;
6. **METODICHE** - Le determinazioni analitiche di laboratorio devono essere effettuate con i metodi indicati dalla normativa. Per i parametri per i quali devono essere rispettati BAT-AEL, i metodi devono essere quelli indicati nelle BATC di riferimento (metodi EN) e nel caso sia indicato "metodo EN non disponibile" o non siano indicati i metodi, si utilizzano altre metodiche, tenendo presente la logica di priorità fissata dal BRef "Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" e dal d. lgs 152/06. Ove non previsto dalla normativa e/o dalle BATC, le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale/internazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità (con la logica di priorità fissata dal sopra citato BRef). Metodi diversi dalle casistiche sopra citate possono essere utilizzati qualora sia effettuata la Relazione di Equivalenza, secondo quanto previsto dal paragrafo CRITERI MINIMI DI EQUIVALENZA

dell'Allegato G alla Nota Tecnica ISPRA prot. n. 18712 del 01/06/2011 "Definizione di modalità per l'attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). SECONDA EMANAZIONE", come aggiornato dalle successive emanazioni esplicative (al momento fino alla quinta emanazione prot. ISPRA n. 16760 del 19/04/2013). Le metodologie di campionamento e di analisi adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV sono reperibili nel sito internet <http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ipcc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche>. Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.

7. CONFORMITA' VALORI MISURATI - Ai sensi dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs.152/2006 per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissioni in atmosfera, le emissioni convogliate si considerano conformi se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto, non supera il pertinente valore limite di emissione;
8. CAMPIONAMENTO - Il camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera secondo i dettagli costruttivi riportati nelle norme di riferimento UNI EN ISO 16911-1 e UNI EN 15259 e di adeguate strutture fisse di accesso e permanenza per gli operatori incaricati dei controlli in conformità al D.Lgs 81/08 e s.m.i. e alle norme tecniche di settore;
9. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DATI - Ai sensi dell'allegato VI alla parte V del D. Lgs 152/06, il Gestore dovrà archiviare e conservare, sulla base dello schema previsto all'appendice 4-bis al medesimo allegato, i dati relativi ai controlli analitici discontinui previsti e ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo), nonché eventuali interventi posti in essere ai sensi dell'articolo 271, commi 14, 20bis e 20ter del D. Lgs 152/06; per i medi impianti di combustione l'archiviazione di cui sopra, prevista al punto 5bis.2, sostituisce i pertinenti registri previsti dallo stesso allegato; i dati relativi ad un anno civile devono essere conservati per almeno i sei anni civili successivi;
10. CONDENSE - Qualora siano presenti liquidi di condensa o spurghi provenienti dagli impianti oggetto della presente autorizzazione, gli stessi, se non recuperati nel processo industriale bensì scaricati, dovranno essere preventivamente autorizzati (Parte III[^] D.Lgs. 152/06); diversamente dovranno essere allontanati come rifiuti (Parte IV[^] D.Lgs. 152/06);
11. MANUTENZIONE – Dovrà essere tenuta registrazione delle operazioni di manutenzione dell'impianto nonché dei sistemi per l'abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera; se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive;

12. RIFIUTI MANUTENZIONE -I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente (Parte IV D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
13. SERBATOI E RETI DI CONNESSIONE IDRAULICA DEI LIQUIDI DI SERVIZIO - I serbatoi di stoccaggio dei liquidi di servizio, quali olio fresco ed esausto, aventi capacità complessiva superiore a 300 litri, dovranno essere realizzati e gestiti in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 95/92, D.M. 392/96, D.Lgs. 152/06); le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati;
14. EFFICIENZA - L'impianto di cogenerazione dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all'utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell'ottimizzazione degli usi finali dell'energia;
15. RAPPORTO PRODUZIONE - La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera e Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017;
16. DISMISSIONE IMPIANTO – Lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato a carico del soggetto esercente al momento della dismissione dell'impianto affinché il sito risulti disponibile per i previsti successivi usi. La dismissione dell'impianto e il relativo cronoprogramma dovranno essere tempestivamente comunicate alla Regione del Veneto (Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera e Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia), al Comune di Venezia e alla Città Metropolitana di Venezia.
17. RIFIUTI DI DISMISSIONE - I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell'impianto dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.

Il Direttore
U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera
- *F.to dott.ssa Sofia Memoli* -